



Regione Marche

All'assessore Andrea Maria Antonini

regione.marche.assessorato.antonini@emarche.it

E, p.c. ai dirigenti e funzionari del settore forestazione e politiche venatorie

Pec: regione.marche.cmi@emarche.it

settore.forestazionepolitichevenatorie@regione.marche.it

regione.marche.cacciaepesca@emarche.it

Oggetto: calendari venatori regionali e relative delibere in contrasto con le direttive Europee.

E' nota alle scriventi associazioni la proposta, avanzata da associazioni venatorie su posizioni estremiste - da cui si è pubblicamente e chiaramente dissociata Arcicaccia-, di inserire nel calendario venatorio 2024/2025 le seguenti "concessioni":

Preapertura di 5 giorni per le specie Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola, con una "pausa" di cinque giorni per poi riprenderne la caccia fino a oltre metà gennaio: tale scelta si configura in violazione della legge nazionale 157 del 1992 art. 18, nonché della sentenza della Corte Costituzionale 69/2022 in quanto "l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992". Inoltre, le preaperture generalmente contrastano con i pareri scientifici espressi dall'ISPRA, e quindi sono causa di contenziosi, anche con l'Unione Europea.

Inserimento della Pavoncella (SPEC 2) tra le specie cacciabili. Il prelievo della specie in oggetto non può essere autorizzato in assenza del piano di gestione nazionale - a tutt'oggi mancante, e la regione Marche a questo proposito ha già subito una bocciatura da parte del TAR nel 2021.



Chiusura al 30 gennaio 2025 della caccia ai turdidi. Come ogni anno viene sottolineato dall'ISPRA e dalle associazioni ambientaliste e animaliste, l'approvazione di tale "concessione" è in grave e reiterata violazione delle direttive Europee 147/2009 "Uccelli". La Commissione Europea - giova ricordarlo - per questo ha aperto la procedura PILOT n. 2023/10542 tuttora in corso: tale termine del 30 gennaio è stato ripetutamente bocciato dai TAR, poiché, appunto, viola la direttiva "Uccelli" e in particolare i termini massimi di prelievo stabiliti dai Key Concepts.

Inserimento del prelievo della specie fringuello. La specie è da tempo non cacciabile e l'eventuale prelievo in deroga è inattuabile, in quanto non vi sono le condizioni imposte dalla direttiva "Uccelli" articolo 9 lett a) e c). Si ricorda che l'abuso delle deroghe è stato causa della procedura d'infrazione n. 2131/2006 proprio perché attraverso questo strumento si è concesso un regime surrettizio di caccia a specie rispetto alle quali la caccia è vietata: e questo, purtroppo, sembrerebbe proprio l'obiettivo di tali richieste estremiste.

Si rammenta che la scelta di accogliere tali, ingiustificabili, richieste, come altre illegittime a noi attualmente non note, comporterebbe inevitabilmente il reiterarsi delle violazioni della Direttiva Uccelli e consequenzialmente dell'articolo 1 - e non solo - della legge 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica omeoterma, laddove si obbligano le regioni al mantenimento delle popolazioni naturali in uno stato di conservazione soddisfacente: un punto che costituisce un vincolo e non un optional eludibile.

Non solo. L'UE ha aperto nei confronti del nostro Paese una ulteriore e recentissima procedura d'infrazione con lettera di costituzione in mora (INFR(2023)2187, dove non solo viene contestato l'uso delle munizioni al piombo nelle zone umide e la caccia nelle aree protette, ma anche la caccia nel periodo di migrazione.

Si ricorda altresì che la tutela della biodiversità rappresenta una assoluta priorità sancita anche dalla nostra Costituzione, che all'art. 9 recita: " La Repubblica..... Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Un dovere che è in capo a qualsiasi istituzione, comprese le regioni.



Deliberare l'uccisione di animali selvatici in violazione delle norme, interne e sovranazionali, comporta un danno erariale la cui responsabilità ricade su politici e funzionari. Come accaduto qualche tempo fa all'ex presidente della Provincia di Bolzano Durnwalder e al funzionario Erhard, condannati dalla Corte dei Conti al pagamento di una somma pari a 468.000 euro a testa, proprio per aver concesso ai cacciatori altoatesini l'uccisione di fauna con modalità ritenute illegittime.

Pertanto, è nostra preoccupazione informare tutti coloro che avranno responsabilità nell'adozione dei calendari venatori e provvedimenti ad esso collegati che i nostri legali sono attivati in quanto le decisioni illegittime causano un conspicuo danno ambientale e conseguentemente un grave danno erariale. Inoltre persistere nell'assunzione di decisioni in violazione di direttive e in presenza di procedure d'infrazione causerebbe un danno nei confronti dei cittadini, chiamati a pagare di tasca propria una eventuale sanzione da parte della Commissione Europea.

Ringraziando per l'attenzione e auspicando che siano assunte deliberazione corrette e rispettose di tutte le norme, forgiamo cordiali saluti.

Le associazioni: ENPA, La Lupus in Fabula, LAC Marche, LAV Marche LIPU e WWF Marche.